

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 01/P/2022

Rimini, li 20 gennaio 2022

OGGETTO Importanti novità riguardanti gli elenchi INTRASTAT aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022

1 MODELLI INTRASTAT 2022: NOVITÀ

Sono previste importanti novità riguardanti i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e servizi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Le nuove istruzioni sono state approvate con la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 493869/RU del 23 dicembre 2021. Si ribadisce che le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

1.1 ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI (MODELLO INTRA 2-BIS)

Si ricorda che, ai fini fiscali, dall'1/1/2018 è soppresso l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti di beni (INTRA-2 bis; INTRA-2 ter).

Per i periodi di riferimento anteriori al 1° gennaio 2022, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all'acquisto intracomunitario di beni restava obbligatoria, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti fosse stato uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Se nei 4 trimestri precedenti l'importo era stato inferiore a 200.000 euro nessun obbligo presentazione, neppure a fini statistici (presentazione facoltativa).

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2021 è venuto definitivamente meno l'obbligo di presentazione con cadenza trimestrale, mentre, ai fini dell'obbligo di trasmissione con riferimento a periodi mensili (sempre ai soli fini statistici), l'importo degli acquisti intracomunitari totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti è stato elevato da euro 200.000 ad euro 350.000.

Nel modello, inoltre, diventa facoltativa la compilazione dei campi:

- Stato del fornitore (colonna 2);
- Codice IVA del fornitore (colonna 3);
- Ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5).

Come per il modello INTRA 1-bis (Cfr. il successivo § 1.3), anche per il modello INTRA 2-bis sono state modificate le modalità di compilazione delle colonne 6 e 7 relative alla "natura della transazione" e alla colonna 8 della "nomenclatura combinata".

1.2 ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI (MODELLO INTRA 2-QUATER)

Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (modello INTRA 2-quater). Pertanto, i committenti italiani hanno l'obbligo di presentare, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 100.000.

Non è invece più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-quater con cadenza trimestrale.

A partire dal 1° gennaio 2022 nel modello diventa facoltativa la compilazione dei campi:

- Stato del fornitore (colonna 2);
- Codice IVA del fornitore (colonna 3);
- Ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5);
- Modalità di erogazione (colonna 9)
- Modalità di incasso (colonna 10);
- Paese di pagamento (colonna 11).

1.3 ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI (MODELLO INTRA 1-BIS)

Ai fini fiscali, permane l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni (INTRA-1 bis; INTRA-1 ter).

Gli elenchi devono essere presentati con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

A seguito delle modifiche previste dalla Determinazione dell'Agenzia delle Dogane, i Modelli INTRA 1-bis prevedono ora che il campo "Natura delle transazioni" venga dettagliato conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della "Tabella «Natura della transazione»" presente nelle nuove istruzioni (Tabella B in allegato).

In particolare i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20 milioni, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti gli altri soggetti possono continuare ad indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).

Inoltre, l'articolo 3 della Determinazione dell'Agenzia delle Dogane prevede che, per le spedizioni di valore inferiore ad € 1.000, sia possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico "99500000" (colonna 7), sia per le cessioni intracomunitarie che per gli acquisti.

Ai fini statistici, nel Modello 1-bis è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (colonna 15). In particolare, il corrispondente codice ISO deve essere individuato secondo i seguenti criteri:

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio;
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non comunitarie è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

1.4 NOVITÀ IN TEMA DI "CALL-OFF STOCK"

Un'ulteriore novità per la presentazione dei modelli a partire dal 1° gennaio 2022 riguarda, invece, l'applicazione del D.Lgs. 192/2021 in tema di "call-off stock"¹. È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello INTRA 1-sexies per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock". In sostanza, gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro.

1.5 ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE (MODELLO INTRA 1-QUATER)

Nulla è cambiato! Pertanto ai fini fiscali, permane l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue (INTRA-1 quater; INTRA-1 quinquies).

¹ Il contratto di call-off stock è quell'accordo con il quale un venditore invia la merce presso un deposito a disposizione del cliente, e la proprietà della merce si trasferisce al momento del prelievo della stessa da parte del cliente.

Gli elenchi devono essere presentati con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

1.6 SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PRESENTAZIONE

Nulla è cambiato! La verifica relativa al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni, in quanto le soglie operano in maniera indipendente, nel senso che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Ad esempio, se, nel corso di un trimestre, sono stati realizzati acquisti intracomunitari di beni pari a 451.000 euro e, nel medesimo periodo, sono stati ricevuti servizi intracomunitari per 10.000 euro, la presentazione con cadenza mensile si riferisce al solo elenco (statistico) degli acquisti intracomunitari di beni e non a quello (statistico) dei servizi intracomunitari ricevuti.

1.7 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Nulla è cambiato! Tutti gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

2 SAN MARINO

In tema di modelli INTRASTAT, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1- bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022.

Sono previste importanti novità riguardanti i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e servizi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Le nuove

ALLEGATI:

- [Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 493869 del 23 dicembre 2021;](#)
- [Tabella B, in calce all' allegato 11 "Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi".](#)

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini

VISTO l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica;

VISTO l'articolo 41-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, il quale dispone in materia di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 2, primo comma, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, nonché le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli riportate nell'Allegato XI;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.18978/RU del 19 febbraio 2015, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate

modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificarne il contenuto informativo relativamente alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificare gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

CONSIDERATO che, con parere prot. n. 339242 del 1° dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi riepilogativi INTRASTAT imposto dai citati regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall'articolo 50, comma 6-ter del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

VISTA la nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole;

DETERMINA

ARTICOLO 1

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)

I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA *2bis* con cadenza trimestrale.

Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.

ARTICOLO 2

Modifiche agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)

Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella «Natura della transazione» di cui all'Allegato XI.

I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al comma precedente.

I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.

ARTICOLO 3

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari.

ARTICOLO 4

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2quater)

Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA *2quater* con cadenza trimestrale.

ARTICOLO 5

Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"

Le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.

ARTICOLO 6

Modifiche ai modelli per la rappresentazione dei dati ed alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi

I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, approvati con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n.22778 del 22 febbraio 2010, sono sostituiti dai modelli allegati alla presente Determinazione.

L'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XI accluso alla presente determinazione.

L'Allegato XII alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle specifiche tecniche ed ai tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XII annesso alla presente determinazione.

ARTICOLO 7

Disposizioni applicative

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sui siti internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
Marcello Minenna

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Ernesto Maria Ruffini

Tabella B
NATURA DELLA TRANSAZIONE

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione:

- N1.** Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'
- N2.** La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat
- N3.** Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro
- N4.** Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock
- N5.** Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- N6.** Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- N7.** Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione
- N8.** Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà
- N9.** Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.